

COMUNE DI DONATO**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

D.P.R. 10.09.1990 n. 285

MODIFICATO ED INTEGRATO

a seguito del parere favorevole

espresso dall'A.S.L. di Biella Prot.0019084/12 del 08.08.2012
con ulteriori modifiche introdotte dall'Amministrazione Comunale

ELABORATO

B

DATA

SCALA

TITOLO DELL'ELABORATO:

Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° DEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESP. PROCEDIMENTO

IL SINDACO

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

*Dott. Ing. Giorgio Della Barile Studio Tecnico**Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 421242 335 6814543**E-mail giorgio@dellabarile.com*

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- I. DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
- II. RISCONTRO DIAGNOSTICO
- III. PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
- IV. DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO
- V. TRASPORTO DEI CADAVERI
- VI. INUMAZIONI
- VII. TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE
- VIII. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- IX. CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE
- X. ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
- XI. NORME DI SERVIZIO
- XII. POLIZIA DEL CIMITERO
- XIII. SANZIONI
- XIV. TARIFFE CIMITERIALI
- XV. DISPOSIZIONI FINALI
- XVI. TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

- Art. 1

[1] In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 sulla revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile: La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

[2] La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

[3] In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 2.

- Art. 2

[1] L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.

[2] In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

- Art. 3

[1] A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

[2] La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

[3] Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

[4] L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

[5] Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.

[6] Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

[7] Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

[8] Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- Art. 4

[1] Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza competente per territorio. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

[2] Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e redigendo l'apposito certificato previsto all'art.141 del R.D. n°1238/1939.

[3] La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti agli artt. 10-11-12 e comunque, non dopo le 30 ore .

- Art. 5

[1] Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

[2] L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3/11/2000 n.396.

[3] In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nonché quelle di cui alla Legge 30 marzo 2001 n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

[4] L'autorizzazione è necessaria anche per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.4

- Art. 6

[1] Per i nati morti ferme restando le disposizioni di cui all'art.30, comma5, del DPR 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

[2] Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazioni dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

[3] A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

[4] Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

- Art. 7

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

- Art. 8

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995, n° 230.

- Art. 9

[1] I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 3. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 3, ultimo comma.

[2] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

[3] Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

[4] L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

[5] Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

[6] Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

- Art. 10

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n° 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture ai sensi della legge 2.12.1975 n°644 e ss.mm.ii, legge 1/4/1999 n°91, forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

- Art. 11

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

- Art. 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

- Art. 13

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

- Art. 14

[1] In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

[2] Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

[3] Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185/1964.

- Art. 15

[1] Le funzioni obitoriali vengono espletate mediante l'utilizzo della camera mortuaria del cimitero del capoluogo che funge anche da deposito di osservazione, non essendovi l'obbligo di distinzione fra i due locali, previsto all'art.14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti

- Art. 16

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

- Art. 17

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

- Art. 18

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

- Art. 19

[1] I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

[2] Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

- Art. 20

[1] Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo degli addetti ai trasporti che ne attestano l'esecuzione, sarà collocata una targa metallica con l'identità del defunto art.8 comma 8° DPGR 7/R 8/8/2012. La targa porterà il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento

[2] Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

[3] Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

[4] Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

- Art. 21

[1] Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a seguito di presa d'atto di autocertificazione resa dall'Impresa Onoranze Funebri relativa alla conformità del feretro ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285 /1990. (Circolare regione Piemonte n.01/SAN/FEL del 13.10.2008)

[2] Qualora sussista la non perfetta tenuta del feretro, può consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro da parte dell'Impresa Onoranze Funebri incaricata che fornirà autocertificazione relativa alla conformità del feretro ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285 /1990. (Circolare regione Piemonte n.01/SAN/FEL del 13.10.2008).

Anche per queste estumulazioni valgono le norme di cui agli articoli 69 e 70 del presente regolamento.

- Art. 22

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

- Art. 23

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Autorità Sanitaria abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

- Art. 24

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

- Art. 25

[1] E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

[2] Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

- **Art. 26**

- [1] Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- [2] L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
- [3] Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990, tenuto conto di quanto altresì previsto, per la fattispecie, dall'Allegato B della L.R. 25.giugno 2008 n°15.
- [4] Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- [5] L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.
- [6] I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero del Capoluogo, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

- **Art. 27**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

- **Art. 28**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasporto di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

- **Art. 29**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

- Art. 30

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

- Art. 31

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

- Art. 32

I trasporti di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

- Art. 33

[1] Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

[2] Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.

[3] Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

- Art. 34

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

- Art. 35

[1] Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.

[3] Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 36

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare decreto di autorizzazione che viene comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento (art.24 D.P.R.285/90 sulla scorta del quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

- Art. 37

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

- Art. 38

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 39

[1] Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

[2] Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

- Art. 40

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 35, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

- Art. 41

[1] Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

[2] Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

[3] Nei cimiteri comunali possono essere inumate le salme di coloro che:

- decedono nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- rientrano nella casistica prevista dal successivo articolo 80

- Art. 42

[1] Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.

[2] Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

[3] Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

- Art. 43

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

- Art. 44

[1] Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m 2,00. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80, devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di m 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

[2] I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

- Art. 45

- [1] Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- [2] Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazione debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- [3] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
- [4] Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- [5] Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con mastice idoneo.
- [6] Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- [7] Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- [8] E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- [9] Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
- [10] Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- Art. 46

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

- Art. 47

- [1] Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
- [2] Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 43. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- [3] E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

- Art. 48

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

- Art. 49

[1] Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nella tabella in allegato 1, senza pagamento di tassa.

[2] Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale autorizzare le iscrizioni integrative.

- Art. 50

- [1] Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, cripte semiinterrate;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario e/o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e/o ceneri derivanti dalla cremazione contenute nelle apposite urne cinerarie di cui agli artt. 74, 75 e 76 del presente Regolamento Comunale.
 - d) Aree riservate per campi di inumazioni destinati normalmente a nuclei famigliari con scadenza novantanovenale.

[2] I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75, e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchia ossario/cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

- Art.51

[1] Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 50 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. n° 285/1990.

[3] Le salme destinate all'inumazione di cui alla lettera d) del precedente art.50, devono essere racchiuse in casse aventi i requisiti specificati all'art.75 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 52

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

- Art. 53

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

- Art. 54

[1] Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente a condizione che siano residenti, o originarie del comune oppure residenti in passato per almeno 25 anni.
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie di cui almeno una residente.
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

[2] Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.

[3] Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

[4] Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado del concessionario;
- i fratelli e le sorelle consanguinee del concessionario e i relativi coniugi;
- il coniuge ed i conviventi more uxorio;
- gli affini ascendenti e discendenti diretti.

Il Sindaco può autorizzare, previa richiesta scritta e autorizzazione da parte di tutti i concessionari, la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia nei seguenti casi:

- che il defunto abbia in corso di costruzione una propria tomba di famiglia;
- che il defunto abbia prenotato un loculo comunale in corso di costruzione.

[5] Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

[6] Le concessioni previste al punto [1] sono a tempo determinato e di durata pari a 99 anni, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà

accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza per l'area.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

- [Art. 55](#)

[1] La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano stati conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II° comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990 n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

- [Art. 56](#)

I loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. In deroga a quanto disposto è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizioni che le dimensioni del loculo siano adeguate.

Tale diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo salvo quanto stabilito al 1° comma del presente articolo e all'art. 76, comma 2°, del presente Regolamento.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trentacinque dalla data di tumulazione, fatti salvi i diritti di concessioni già in essere per durate maggiori.

Può essere concesso l'acquisto di loculi da non occuparsi subito, a condizione però che il concessionario abbia superato i sessanta anni di età.

È obbligo del concessionario in vita far decorrere i trentacinque anni di concessione dalla data di tumulazione pagando al momento della stipula del contratto un aumento del 25% del costo della concessione. Per le salme già tumulate in loculi concessi in precedenza, che alla data di scadenza della concessione non abbiano raggiunto i 35 anni di tumulazione, è obbligatorio il riscatto, a carico degli eredi, per gli anni che decorrono dalla data di scadenza della concessione del loculo fino al compimento del trentacinquesimo anno di tumulazione attraverso il pagamento di una quota pari a tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni che gli eredi del concessionario stesso devono riscattare rapportati alle tariffe vigenti alla data di scadenza della concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo procedendo alle operazioni di estumulazione secondo le disposizioni previste per la fattispecie al Titolo VIII "Esumazioni ed Estumulazioni" del presente Regolamento Comunale. È riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per altri 15 anni, dietro pagamento di una quota pari al 75% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza fatto salvo la valutazione dell'Amministrazione comunale circa la disponibilità di loculi esistente nel cimitero. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, osservate le disposizioni del successivo art. 67. Il diritto di concessione dei suddetti loculi ossario anche definiti alla lettera "g" dell'art. 81 come 'nicchie ossario' o 'nicchie cinerarie', ha la durata di anni trenta dalla data di tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

Può essere concesso l'acquisto di loculi ossario per la tumulazione delle ceneri da non occuparsi subito, a condizione però che il concessionario abbia superato i sessanta anni di età pagando al momento della stipula del contratto un aumento del 25% del costo della concessione.

A chi in passato è stato concesso l'acquisto di loculi da non occuparsi subito, nel caso in cui la concessione scada o sia scaduta con mancato utilizzo del loculo, il titolare ha la facoltà rinnovarla a seguito del pagamento della tariffa in vigore alla data della scadenza della concessione e in deroga alla maggiorazione del 25% del costo della concessione.

Al coniuge superstite, anche se in età inferiore ad anni cinquanta, è consentito di chiedere per sé la concessione di altro loculo nello stesso settore del Cimitero di quello del coniuge, purché disponibile.

È data facoltà ai genitori di figli portatori di handicap psico-fisici di acquistare il loculo anche per il figlio portatore di handicap in deroga ai limiti di età e della maggiorazione del 25% del costo della concessione.

I non residenti nel Comune, aventi diritto o autorizzati ad acquistare un loculo o un loculo ossario, dovranno pagare al momento della stipula del contratto un aumento del 50% del costo della concessione e qualora il concessionario sia in vita alla data della stipula del contratto anche la maggiorazione del 25%.

È data facoltà per l'avente diritto di avere in concessione un loculo con pagamento rateizzato, nei casi che la Giunta Comunale valuterà di volta in volta, fermo restando che in caso di morte i successori dovranno pagare l'intero importo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità per motivi tecnici di sostituire un loculo con un altro dello stesso tipo o migliore senza maggior costo per il cittadino.

Nel caso la salma tumulata nel loculo, per la quale è stato concesso, venga estumulata prima della scadenza della concessione, su autorizzazione del Sindaco, per essere inumata in tomba di famiglia o in altro posto consentito, la concessione si intende decaduta ed il loculo immediatamente disponibile per ulteriore concessione.

Nei cimiteri devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone residenti in Donato
- i cadaveri delle persone nate in Donato
- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza per almeno 25 anni o almeno 1/3 della loro vita;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- i cadaveri di individui temporaneamente trasferitisi in altri Comuni a causa di grave infermità ovvero necessità presso istituzioni di assistenza e cura, ovvero di individui che abbiano trasferito la residenza in altri comuni presso famigliari a causa di infermità, nel triennio precedente la data del decesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate;
- le ceneri o i resti di coloro che, pur non avendo i requisiti di cui sopra, hanno già tumulato nel cimitero i propri genitori e parenti entro il 1° grado;
- in deroga alle disposizioni di cui sopra, su richiesta motivata e documentata, può essere autorizzata la tumulazione o la inumazione di salme di persone non residenti che abbiano parenti residenti o domiciliati in Donato o che comunque abbiano avuto un legame con la comunità di Donato. In tali casi la concessione è rilasciata previo parere della Giunta Comunale.

Riepilogo:

concessione loculi	Durata della concessione	Tariffa	note
A persona vivente con più di 60 anni	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 25%	
A coniuge superstite	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 25%	Solo se disponibile loculo nello stesso settore del Cimitero
A figli portatori di handicap	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria	In deroga ai limiti di età
A non residenti deceduti	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 50%	
A non residenti viventi	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 75%	
Ai viventi con concessione già scaduta	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria	
Per diritto di sepoltura	35 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria	

concessione cellette	Durata della concessione	Tariffa	note
Per resti mortali a seguito di estumulazioni	30 anni dalla data della estumulazione	Ordinaria	
Ceneri	30 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria	
A persona vivente con più di 60 anni per la futura tumulazione delle ceneri	30 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 25%	
A non residenti cremati	30 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 50%	
A non residenti viventi per la futura tumulazione delle ceneri	30 anni dalla data della tumulazione	Ordinaria con maggiorazione del 75%	

- **Art. 57**

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimento e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

- **Art. 58**

[1] Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

[2] Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Autorità competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

[3] Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere sottoposte a collaudo da parte dell'Ufficio Comunale che, previo accertamento della regolarità della costruzione con sopralluogo congiunto con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., della conformità di essa al progetto approvato ed alle norme di polizia mortuaria, ne consente l'agibilità previa anche certificato di collaudo statico nei casi previsti dalla norma

[4] Forme, tipologie e dimensioni sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, l'esecuzione delle opere di carico e scarico delle salme in sicurezza.

[5] La costruzione e l'ultimazione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere completata entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.

[6] Per le tombe di famiglia dovranno essere rispettate, esattamente, sia in sede di progettazione che di esecuzione, le indicazioni e gli allineamenti fabbricativi indicati per ogni singolo lotto nelle planimetrie cimiteriali, per tutti i tipi di tombe.

Il perimetro massimo delle murature, risultante dalle quote indicate nella planimetria predette, è comprensivo dei rivestimenti esterni.

Per tutte le altre specifiche relative ai particolari di ingombro costruttivo, si fa esplicito riferimento alle planimetrie e prospetti di progetto approvati con Delibera della Giunta Comunale

- Art. 59

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

- Art. 60

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

- Art. 61

[1] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

[2] Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 62

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

- Art. 63

[1] Il Comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo o delle cellette ossario non utilizzati, di cui al precedente articolo 56, la metà del corrispettivo della concessione, ove la restituzione venga effettuata entro sette anni dalla data della concessione, un quarto del corrispettivo qualora la restituzione avvenga tra gli otto ed i quattordici anni dalla data dell'atto di concessione, nulla se la restituzione avviene dopo il quattordicesimo anno.

[2] Per contro nessun rimborso sarà riconosciuto per loculi ed ossari già utilizzati che si rendessero liberi per qualunque motivo prima della scadenza della concessione che pertanto si intenderà decaduta al momento dell'estumulazione ed il Comune rientrerà nel pieno e libero possesso degli stessi.

- [Art. 64](#)

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se si tratta di sepoltura privata. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall’art. 84 del D.P.R. 285/1990.

- [Art. 65](#)

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell’art. 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

- [Art. 66](#)

[1] Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

[2] In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 39.

[3] Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all’Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli articoli n° 12 e n° 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera “e” del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22.

- [Art. 67](#)

[1] Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 per quelle a tumulazione, è vietata l’apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l’estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all’art. 21 del presente Regolamento Comunale.

[2] Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch’esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

[3] Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell’ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all’art. 36

del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell'art. 50 del presente Regolamento Comunale.

[4] Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da Circolare di Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998.

- Art. 68

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 67 del presente Regolamento.

- Art. 69

Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo o personale competente incaricato all'uopo delegato dal Sindaco. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene. Nel caso di estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni, saranno a carico dei richiedenti.

Se la salma, su disposizione del personale competente incaricato, all'uopo delegato dal Sindaco, non possa essere esumata, la tomba dovrà essere ripristinata dal personale addetto, dando la possibilità ai familiari di ricostruire la tomba; in caso contrario il terreno verrà risistemato, e sarà posta a carico del Comune la relativa stele numerata.

Per quanto riguarda le sepolture correnti, i familiari, dopo congruo periodo per l'assestamento del terreno, dovranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze. Nel caso contrario il Comune interverrà con le modalità specificate nel comma precedente.

- Art. 70

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

- Art. 71

Nel caso di estumulazione ed esumazione di salme, autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, non è consentito al personale del Comune eseguire tali operazioni che sono a carico dei privati concessionari.

- Art. 72

[1] La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e di cui alla legge Regionale della regione Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20 recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”; e successivi regolamenti applicativi che costituiscono parte integrante del presente Regolamento Comunale.

[2] Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune sede dell’impianto ed entro i limiti fissati con decreto del Ministero dell’Interno.

- [3] Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
- a) Tumulate in tombe di famiglia, nelle nicchie cinerarie, nelle cellette ossario/cinerario cimiteriali o in loculi all’interno del cimitero;
 - b) Interrate all’interno del cimitero;
 - c) Affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato;

Pertanto, le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nelle cellette ossario/ cinerario cimiteriali, e/o nei loculi, anche nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri e realizzate in piena conformità con quanto previsto dall’art.104 del D.P.R. 285/90; le ceneri possono inoltre essere interrate in apposita area, opportunamente predisposta, all’interno del cimitero del capoluogo.

[4] L’affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o , in difetto di questi, dai soggetti di cui al successivo comma [6].

L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

[5] Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall’esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

L'interessato incaricato della dispersione delle ceneri deve darne preavviso al Comune almeno 10 giorni prima della effettiva dispersione.

[6] Consegna ed affidamento delle ceneri: le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. L'affidamento delle ceneri è inteso per un tempo indeterminato sino al decesso dell'affidatario o ad una sua materiale impossibilità (malattie o altro) ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento.

La titolarità dell'affidamento è trasferibile ad altro soggetto solo ed esclusivamente se espressamente indicato dal defunto, mediante disposizione testamentaria o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; in tal caso ogni trasferimento di titolarità va reso noto alle autorità comunali preposte entro 30 giorni.;

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o da estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

[7] Conservazione dell'urna: la conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in un altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato esclusivamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o manomissioni; qualora i dati identificativi dell'urna non risultino visibili chiaramente dall'esterno del luogo confinato ove è conservata, devono essere riportati anche all'esterno; è comunque vietata la loro conservazione in locali quali cucina dispensa o simili per ragioni di carattere igienico sanitario come per motivi di decoro in luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari o simili.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna così come ricevuta in consegna dal soggetto che ha effettuato la cremazione, non sia profanata ovvero non sia manomessa dei sigilli, né aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore (salvo che per l'effettuazione delle operazioni di dispersione delle ceneri, con l'osservanza in qual caso di tutte le relative specifiche norme contenute nei successivi articoli del presente testo normativo) e che sia protetta da rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione Comunale.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni della residenza entro il termine di 30 gg. ; nel caso di titolarità acquisita per disposizioni testamentarie.

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli periodici a cura della Polizia locale.

[8] In caso di recesso dell'affidamento, o in caso di rinvenimento di urne: nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al Cimitero Comunale, o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune, che provvederà al loro trasferimento in cimitero.

[9] L'ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro denominato "Registro Comunale delle Cremazioni" conservato presso la sede comunale, in cui vengono annotate, per ciascun soggetto sottoposto a cremazione, tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri; il registro avrà spazio sufficiente ed adeguato per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazione, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiamo ai luoghi ove tali atti sono conservati.

Scopo del Registro Comunale delle Cremazioni è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della dispersione (nel cinerario, nell'apposita area cimiteriale).

- [Art. 73](#)

[1] La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quali risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
- b) In mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04.01.1968, n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
- c) Certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

[2] In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

- [Art. 74](#)

[1] Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

[2] Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, su richiesta degli interessati, sarà apposta, in idoneo sito del cimitero, un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, con spese a carico dei parenti del defunto.

- [Art. 75](#)

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

- Art. 76

[1] Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

[2] In deroga a quanto dispone il precedente comma^{1°} del presente articolo, è consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

[3] Le urne cinerarie di persone non residenti, decedute fuori comune, possono essere collocate in un unico tumulo, in cui è già presente un feretro se:

1. l'interessato presenti una richiesta scritta indirizzata al Sindaco nella quale dichiari, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 /2000 n.445 il suo legame affettivo in vita con la persona morta e tumulata nel loculo, che siano conviventi e che la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso;
2. i concessionari diano il loro consenso scritto per la collocazione dell'urna cineraria nel loculo;

[4] Nel territorio del comune di Donato la dispersione delle ceneri è consentita unicamente per interrimento nelle apposite aree individuate nell'ambito del sito cimiteriale: il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno; subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento; è vietata la dispersione in aria (al vento) e non può comunque essere effettuata in condizioni climatiche di forte vento.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al necroforo del cimitero, o personale all'uopo incaricato.

Attualmente la sistemazione delle aree individuate per la dispersione delle ceneri secondo quanto previsto del PRC vigente, è in fase di attuazione; per tale periodo transitorio, in attesa della definitiva realizzazione il Sindaco a fronte di eventuali richieste di spargimento ceneri assegnerà una sistemazione provvisoria nell'ambito del sito cimiteriale.

[5] La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

[6] L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall' Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

[7] La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

[8] L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, le modalità di dispersione delle ceneri almeno 10 giorni prima della data in cui intende procedere, e successivamente, l'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione .

[9] Il competente ufficio comunale redigerà apposito atto autorizzativo dove viene specificato il soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, lo spazio all'interno del sito cimiteriale e la data stabiliti per l'effettuazione della dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri, titolare dell'affidamento e luogo della conservazione fino al momento della dispersione.

Il competente ufficio comunale predisporrà apposito fascicolo di raccolta della documentazione prodotta, corredato da registro in cui annotare le informazioni relative alle operazioni effettuate, come stabilito all'art.72 comma 9 del presente regolamento.

[10] Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, le ceneri vengono comunque disperse nelle apposite aree individuate all'interno del sito cimiteriale.

[11] La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto precedentemente.

[12] Le tariffe relative alla dispersione delle ceneri nel cimitero comunale sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

- Art. 77

[1] Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

[2] I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 3, ultimo comma.

[3] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

- Art. 78

[1] I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa la presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

[2] Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 33 del presente Regolamento Comunale è eseguito da personale competente incaricato o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

- Art. 79

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.

- Art. 80

Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del d.P.R. 285/90 il Sindaco, sentita la Giunta, può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune, se:

- a) originari (genitori residenti al momento della nascita);
- b) in passato residenti nel comune per almeno un terzo della loro esistenza in vita o per un periodo di almeno 25 (venticinque) anni;
- c) legati da particolari condizioni alla vita del Comune stesso.

- Art. 81

Il sito Cimiteriale del capoluogo ricomprende i seguenti ambiti:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione ;
- d) una cappella;
- e) un servizio destinato al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario comune;
- g) spazi per la costruzione di nicchie ossario e nicchie cinerarie;
- h) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di conservazione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- i) Un'area destinata alla dispersione ceneri, tramite interrimento, provenienti dalla cremazione delle salme.

Il sito Cimiteriale della frazione Ceresito ricomprende i seguenti ambiti:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un servizio destinato al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- d) spazi per la costruzione di nicchie ossario e nicchie cinerarie;
- e) un ossario/cinerario comune;
- f) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione ;

- Art. 82

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte del Consiglio Comunale.

Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la custodia del cimitero è assicurata da un custode che svolge mansioni di necroforo, nonché altre mansioni al di fuori del servizio interessato.

- Art. 83

Responsabile delle attività cimiteriali e coordinatore del lavoro degli addetti cimiteriali è il necroforo il quale:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (art. 50 – comma 1 del presente Regolamento);
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

- Art. 84

Inoltre il necroforo:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

- **Art. 85**

[1] Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

[2] Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n° 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).
Dovrà essere inoltre risultare in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94.

- **Art. 86**

Il citato personale dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Il Custode, responsabile del servizio, quando è nell'esercizio delle funzioni, porterà il distintivo che gli sarà fornito dal Comune.

- **Art. 87**

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

- **Art. 88**

[1] Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisiti il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

[2] Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

[3] Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

- Art. 89

E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine sia stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 65. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e di quanto specificato al comma 3 dell'art. 66 del presente Regolamento Comunale.

- Art. 90

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

- Art. 91

[1] Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

[2] Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'uso improprio di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere a cellette e loculi, ecc.

- Art. 92

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio medesimo. È assolutamente vietato l'ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati da maggiorenni, è vietata l'introduzione di cani, o di qualsiasi altro animale, anche se tenuti a catena o al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

- Art. 93

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

- Art. 94

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

- Art. 95

Le famiglie dei defunti sono tenute a ad avere speciale cura di tombe, lapidi, croci, cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati nel cimitero qualora non fossero ritirati o riparati dalle famiglie entro un mese, o immediatamente nel caso costituiscano pericolo.

- Art. 96

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere

tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità come previsto all'art.56. Per la collocazione dei resti mortali rinvenuti dovrà essere eseguita la procedura secondo le disposizioni previste dalla fattispecie al titolo VIII "Esumazioni ed Estumulazioni" del presente regolamento comunale.

- Art. 97

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

- Art. 98

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

- Art. 99

Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

- Art. 100

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

- Art. 101

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n° 689.

- Art. 102

Tutte le concessioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifica tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

- Art. 103

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle legge sanitarie n° 1265/1934, fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza Sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

- Art. 104

(Vedi comma 6 art.58)

- Art. 105


Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività, pubblicazione ed approvazione/omologazione ai sensi della legge.

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE


Natura della concessione gratuita:

- Collocamento dei cippi di altezza non superiore a m 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno
- Collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m 1,20 e di lapidi con sopracopertina e solo in marmo e larghezza non superiore a m 0,70 .



PARTICOLARE TARGHE LAPIDE



Pianta - scala 1:50



Prospetto frontale - scala 1:50



Prospetto laterale - scala 1:50

